

Macro-Settore Affari Generali, Legali e Tecnici-Settore Affari Generali e legali, Istruzione, Pari Opportunità-Coordinamento
Servizi Tecnici - Servizio Protezione Civile

PROVINCIA DI NOVARA

Prot. N. 834/PC

(da riportarsi nella corrispondenza)

Novara, 09/10/2017

Comune di Momo

Data 17/10/2017

N. Prot. 0005360 / 2017

Ca. 11 Cl. 01 Fasc.

UFFICIO TECNICO

ARRIVO

Ai Comuni delle ZONE A, B ed I
Alla Comunità Montana Dei Due Laghi

**OGGETTO: Trasmissione determinazione regionale n. 3247 del 09/10/2017 avente per oggetto:
"Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio
regionale del Piemonte a partire dal 10 ottobre 2017. Legge 21 novembre 2000 n. 353
legge regionale 19 novembre 2017 n. 21".**

Per opportuna conoscenza e per l'adozione dei provvedimenti di competenza si trasmette in allegato
il documento di cui all'oggetto.

IL REPERIBILE
(Geom. Giorgia RIZZI)





Direzione: OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 3247

DEL: 09/10/2017

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: Franco Licini

Oggetto

Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 10 ottobre 2017, Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:

"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nel periodo in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

considerato che l'art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:

"La violazione di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 10.10.2017, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

In applicazione dell'art. 11 comma 6 della Lr. 21/2013:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendi; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore in custodia al contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

In applicazione dell'art. 14 della Lr. 21/2013:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2000 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 589 (Modifiche al sistema penale).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR, n. 22/2010.

Il funzionario referente

Dott.ssa Cristina RICALDONE

Il Dirigente del Settore
dott. Franco LICINI